



## STATUTO

ARCADIA - Associazione Ricreativa Culturale Attività Dopolavoro Insubria  
Associazione di Promozione Sociale

### Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione **non riconosciuta** denominata: **"ARCADIA Associazione Ricreativa Culturale Attività Dopolavoro Insubria, Associazione di Promozione Sociale (o Aps)"** di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 a durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo con successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione è rappresentata da un logo, raffigurante un libro aperto, con, sulla pagina di sinistra, un atleta che corre, sulla pagina di destra, il sigillo dell'Università degli Studi dell'Insubria.
5. Il logo dell'associazione è utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto. L'associazione ne è unica titolare e ne assicura il corretto utilizzo.

### Art. 2 - Finalità e caratteristiche

1. L'associazione non ha fini di lucro e si prefigge di ottenere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sviluppando, promuovendo, coordinando e gestendo, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività culturali ed artistiche, ricreative, motorie sportive dilettantistiche, di turismo sociale e formative.
2. Nell'espletamento dei propri compiti l'associazione valorizza atteggiamenti e comportamenti attivi degli associati, volti a dare un contenuto sociale al tempo libero, al fine di determinare le migliori condizioni per una più elevata qualità della vita.
3. L'associazione è un organismo unitario e autonomo che persegue i propri fini senza alcuna discriminazione garantendo, in particolare, le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.
4. L'associazione è amministrativamente indipendente, non ha vincoli di affiliazione, accoglie le istanze di rinnovamento e di partecipazione che emergono democraticamente dalla base che la costituisce, è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci.
5. Le iniziative sono estese a tutti i soci, alle condizioni previste dal presente Statuto e fatti salvi gli adempimenti di legge, ed anche ai soci di altre associazioni che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto aderiscano a un'unica organizzazione locale o nazionale.





6. Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promosse ed organizzate dall'associazione sono a disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
7. L'associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse. Può inoltre promuovere altre associazioni o organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità dell'associazione stessa.

### Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, ai fini del conseguimento e in diretta attuazione delle attività e delle finalità di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 Dlgs 117/2017, potrà:
  - a) promuovere iniziative culturali in Italia e all'estero, anche organizzando viaggi di approfondimento scambi culturali con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi;
  - b) promuovere e partecipare a gare e concorsi culturali;
  - c) promuovere attività di animazione e aggregazione rivolta ai bambini e ragazzi, volta a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
  - d) promuovere e organizzare iniziative nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche, attraverso la diffusione e la pratica, sia didattica che di propaganda dello sport in genere;
  - e) promuovere, esclusivamente per gli associati, attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza alcuno scopo di lucro, con finalità etiche, di solidarietà ambientale e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita;
  - f) promuovere iniziative e politiche di welfare a favore dei soci (buoni libro, lotteria natalizia)
  - g) promuovere ogni altra iniziativa che sia in linea con le proprie finalità istituzionali, in sintonia con le normative di riferimento.
2. L'associazione può partecipare ad iniziative dell'associazionismo democratico e promuovere, direttamente o con altre associazioni aziendali e territoriali, lo sviluppo di un rapporto collaborativo e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.
3. L'associazione potrà, inoltre, per il raggiungimento delle proprie finalità:
  - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento di iniziative deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
  - b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
  - c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione quali ad esempio: prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, spacci di materiale sportivo e di rappresentanza, comprese operazioni di merchandising.
4. L'associazione, in considerazione della pluralità dei propri fini e delle proprie attività, può articolarsi in sezioni specializzate, eventualmente dotate di proprio regolamento. I referenti



delle suddette sezioni sono comunque tenuti a rispettare ed a far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti generali dell'associazione. In nessun caso le sezioni possono considerarsi autonome giuridicamente ed amministrativamente e pertanto i referenti non possono adottare scelte organizzative, decidere spese, assumere provvedimenti, senza l'approvazione del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione, allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, e per facilitare l'accesso ai servizi del tempo libero, può promuovere, costituire o partecipare, ad associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, gruppi di interesse e gruppi di acquisto solidale, raggruppamenti o consorzi di altre associazioni aventi analoghi obiettivi.

#### **Art. 4 – Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 – Associati**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.
  - a) Il Rettore, il Rettore Vicario, il Direttore ed il vice Direttore dell'Ateneo sono soci onorari, a seguito accettazione della proposta di associarsi, su iniziativa del Consiglio Direttivo di Arcadia. Ad essi non verrà richiesto il pagamento della quota sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.
4. Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo entro 30 giorni, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo





comunica, entro 30 giorni, la deliberazione all'interessato, con le specifiche motivazioni.

6. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Socio.

#### Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
2. In particolare, l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Tutti i soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 a), ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Ciascun associato, senza regime preferenziale per i soci onorari, ha diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.
  - c) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - d) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - f) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
  - g) di recedere in qualsiasi momento.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
  - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo o



dall'Assemblea.

**Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento esclusione;
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l'ente associato si estingua, il rapporto associativo viene automaticamente a cessare.
4. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.
6. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata e -mail inviata al Presidente dell'associazione.
7. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

**Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività prestata dal volontario è a titolo gratuito, non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
4. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente co.





- 2, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività' di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
7. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività' non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 10 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) l'organo di controllo e di revisione, nei casi previsti dalla legge;
  - e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e di revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 11 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **Art. 12 - Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona nominata dall'Assemblea.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta, per posta elettronica.



Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e contestuale iscrizione nel libro soci.

#### Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
  - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;
  - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, predisposto dal Consiglio direttivo;
  - e) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
  - f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  - i) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
  - j) fissare l'ammontare del contributo associativo;
  - k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
  - a) deliberare sulle modifiche dello statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - b) deliberare lo scioglimento.

#### Art. 14 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata con messaggio di posta elettronica, con ricevuta di invio ai destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo,





dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita quando in prima convocazione sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno. La convocazione deve specificare la data, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra qualora vi sia la presenza di tutti gli associati e purché siano accettati da tutti gli intervenuti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
6. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti anche in Videoconferenza o con altri strumenti di collegamento telematico.
7. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alla trasformazione, fusione o scissione ed allo scioglimento e alla liquidazione dell'associazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (DUE TERZI) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
10. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
11. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
12. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
13. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa





decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **Art. 15 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, la quale ne determina anche il numero per il relativo mandato. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente, il segretario, il tesoriere. Il Cassiere potrà essere eventualmente nominato a supporto ed assistenza delle attività del Tesoriere.
4. Consiglieri durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.  
La carica di tesoriere e cassiere (se presente) è incompatibile con quella di Presidente e Vicepresidente.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

#### **Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
  - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il



- programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
  - g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
  - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
  - k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
  - l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
  - m) nominare, eventualmente, il Cassiere, a supporto ed assistenza delle attività del Tesoriere;
  - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  - p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
  - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  - r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 17 - Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Esso è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante mezzi di comunicazione anche telematici che accertino la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, mediante mezzi telematici, almeno 1 (uno) giorno prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.



4. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.
6. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.
8. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

#### **Art. 18 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c. 5, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
  - e) Decesso del consigliere.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.



3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione

#### **Art. 19 - Il Presidente e Vice-Presidente**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal CD tra i componenti del Consiglio stesso, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare:
  - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
  - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
  - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  - h) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  - i) Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 20 - Il segretario**

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

#### **Art. 21 - Organo di controllo**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del Codice terzo settore.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo



e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 22 – Collegio dei Garanti**

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

#### **Art. 23 - Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  - e) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario



**Art. 24 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
  - a) quote sociali
  - b) contributi pubblici;
  - c) contributi privati;
  - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 5 e 6 del Codice del Terzo settore;
  - h) altre entrate espressamente previste dalla legge.

**Art. 25 - Scritture contabili**

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

**Art. 26 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo, se redatto, deve essere fatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

**Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio**





## ARCADIA Aps

### Associazione Ricreativa Culturale Attività Dopolavoro Insubria

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

#### Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

#### Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Varese, 27/01/2023

Il Segretario

Lucia Maria Cortese

Il Presidente

Elena Bellandi